

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 03416/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3416 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Gaetano Lombardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Sparti, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam,
Formez PA, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno,
Ministero della Cultura, Avvocatura Generale dello Stato, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonino Tocco, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della graduatoria relativa al Concorso
Ripam, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n. 104
del 31.12.2021, per la selezione di 2293 unità di personale, area seconda, da

destinare presso: Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato, pubblicata sul sito ufficiale del Formez il 12.12.2022; di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17.3.2023: oltre agli atti impugnati con il ricorso principale, per l'annullamento del verbale n. 6 del 25.7.2022 della Commissione esaminatrice.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam, di Formez PA, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente ha chiesto, con istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami;

Visto l'art. 41, comma 4 c.p.a., in cui si prevede che “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che ricorrano i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e

dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto di dover rinviare l'esame dell'istanza cautelare all'esito della corretta istaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 42, comma 2 c.p.a..

Considerato inoltre che, nelle more, la materia è divenuta di competenza di altra Sezione e ritenuto pertanto di trasmettere il ricorso al Presidente del TAR per l'assegnazione alla Sezione competente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)

- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.

- dispone che la Segreteria trasmetta il ricorso al Presidente del TAR per

l'assegnazione alla Sezione competente.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Giuseppe Bianchi, Referendario

L'ESTENSORE

Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO